

**Delib.G.R. 30 dicembre 2005, n. 2828 <sup>(1)</sup>.**

**L.R. n. 3/2005 - Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale - Approvazione Avviso Pubblico.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 23 gennaio 2006, n. 5.

---

#### La Giunta regionale

Vista la *L.R. n. 12/1996* e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'Organizzazione regionale";

Vista la *Delib.G.R. n. 11/1998* con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;

Viste la *Delib.G.R. n. 1148/2005* e la *Delib.G.R. n. 1380/2005* relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Vista la *Delib.G.R. n. 2017/2005* con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

Considerata la declaratoria dell'Ufficio "Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale Sviluppo Servizi Sociali e Socio-sanitari" che nei propri settori di competenza individua, tra l'altro, le azioni per quanto attiene l'implementazione delle misure previste dalla *L.R. 19 gennaio 2005, n. 3*;

Vista la *L.R. n. 3/2005* "Promozione della cittadinanza solidale", con cui la Regione intende realizzare, sull'intero territorio regionale, interventi di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;

Preso atto che con le finalità della legge sopra menzionata si intendono garantire:

- la coesione sociale, quale pilastro dello sviluppo regionale
- il diritto universale alla dignità e alle condizioni minime di sussistenza
- la prevenzione del rischio di espulsione degli strati di popolazione in stato di indigenza e deprivazione,

in una ottica di universalità e selettività, con interventi di sussidi economici, di integrazione al reddito, e con programmi di intervento tesi a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica sviluppando progetti personalizzati e di inserimento scolastico, formativo, educativo ed occupazionale;

Considerato che la *legge regionale n. 3/2005* prevede all'art. 6 la pubblicazione di apposito Avviso pubblico, quale strumento tecnico-operativo, per l'attuazione del programma di cittadinanza solidale;

Preso atto che l'Ufficio competente ha predisposto idoneo Avviso pubblico con cui vengono fissate le modalità per accedere al programma di cittadinanza solidale, determinati i parametri di requisito soggettivo del richiedente nonché economico per la situazione reddituale tramite la certificazione ISE che comprende la utilizzazione di coefficienti di equivalenza e di indicatori di congruenza del reddito, soprattutto sui consumi familiari;

Che con detto Avviso Pubblico vengono individuate forme di collaborazione sinergica che in un sistema di governance prevede il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (Comuni, Province) e del settore non profit (Volontariato, ONLUS) e della cooperazione ed impresa sociale;

Visto lo schema-tipo di domanda di partecipazione al programma di cittadinanza solidale, predisposto dall'Ufficio regionale competente, con cui il singolo utente fa richiesta per accedere ai benefici previsti dalla *legge regionale n. 3/2005* e che è parte integrante dello schema di Avviso Pubblico;

Tutto ciò premesso

Delibera

---

- 
- di approvare lo schema di Avviso pubblico, per il programma di cittadinanza solidale, che si allega al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - di approvare lo schema di domanda di partecipazione al programma di cittadinanza solidale, quale allegato allo schema di Avviso Pubblico che ne è parte integrante e sostanziale;
  - di demandare all'Ufficio regionale in premessa indicato la predisposizione di ulteriori eventuali atti sulla materia di che trattasi e porre in essere quanto ritenuto necessario;
  - di dare atto che le attività previste trovano copertura finanziaria sullo stanziamento iscritto ai capp. 35500 U.P.B. 1091.08 e 28400 U.P.B. 0951.07 del bilancio pluriennale 2005-2007.
- 

**Avviso Pubblico**

**Il Presidente della Regione**

rende noto

che, ai sensi e per gli effetti della *legge regionale 19 gennaio 2005, n. 3*, i cittadini interessati possono fare richiesta di partecipazione al

Programma di promozione della cittadinanza solidale

secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso.

---

---

### **1. Finalità del Programma.**

Il Programma di promozione della cittadinanza solidale è un provvedimento di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, diretto a sostenere le persone che versino in gravi difficoltà economiche e sociali e siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, e ad accompagnarle lungo un percorso di progressivo superamento o alleviamento della condizione di bisogno.

Il Programma comprende un sussidio monetario integrativo del reddito che è strettamente correlato all'adesione a progetti personalizzati di inserimento scolastico, formativo, occupazionale, diretti ad accompagnare i beneficiari ed i loro nuclei familiari al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica.

---

---

### **2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.**

Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere cittadini italiani, ovvero provenienti dall'Unione Europea ovvero cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea e muniti di regolare permesso di soggiorno;

b. essere residenti in uno dei Comuni del territorio regionale da non meno di 24 mesi alla data del 20 gennaio 2005, corrispondente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della *L.R. n. 3/2005*:

b.1) per i cittadini italiani emigrati all'estero per motivi di lavoro, già iscritti all'Anagrafe e Censimento degli Italiani all'estero (AIRE) presso uno dei Comuni della Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, il requisito della residenza si considera soddisfatto qualora alla suindicata

data del 20 gennaio 2005 essi risultino avere già trasferito la residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata;

b.2) per le persone senza fissa dimora il requisito della residenza si considera soddisfatto qualora alla suindicata data del 20 gennaio 2005 esse risultino domiciliate in uno dei Comuni della Regione Basilicata da non meno di 24 mesi o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d'Italia, siano nate in uno dei Comuni della Regione ed il Sindaco del Comune competente possa attestarne l'abitudine della dimora;

c. aver compiuto il diciottesimo anno di età;

d. appartenere ad un nucleo familiare definito secondo i criteri previsti dal *D.Lgs. n. 109/1998* e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere ammessi alle opportunità previste dalla *L.R. n. 3/2005* i componenti dei nuclei familiari in cui a partire dai tre mesi precedenti al 20 gennaio 2005, data di pubblicazione della legge, siano intervenute variazioni nella famiglia anagrafica per ragioni diverse dalla nascita, matrimonio, separazione, divorzio o morte dei componenti;

e. nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona, presentare una situazione economica relativa all'anno 2004 - misurato dalla certificazione ISE di cui al *D.Lgs. n. 109/1998* e successive modifiche ed integrazioni, non superiore alla soglia di accesso pari a 3.961 euro annui e congruente con l'indicatore presuntivo della situazione economica fondato sui consumi, secondo quanto specificato nel paragrafo 3 del presente avviso. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, la situazione economica complessiva non deve superare l'importo determinato moltiplicando la soglia di accesso riferita al nucleo familiare con un solo componente (3.961 euro) per il relativo coefficiente di equivalenza, specificato nell'allegato A e deve essere congruente con l'indicatore presuntivo della situazione economica fondato sui consumi, come specificato nel paragrafo 3.

Il requisito della residenza nel territorio regionale deve permanere per tutta la durata della sperimentazione, pena la decadenza dai benefici del Programma di promozione della Cittadinanza Solidale. I sussidi monetari integrativi del reddito percepito fino alla data del cambio di residenza non dovranno essere restituiti.

---

### **3. Modalità di calcolo della situazione economica.**

La situazione economica risultante dalla certificazione ISE del nucleo familiare deve riferirsi alla situazione economica relativa al 2004, mentre i dati relativi alla composizione anagrafica del nucleo familiare devono essere aggiornati alla data di pubblicazione del presente bando.

La situazione economica risultante dalla certificazione ISE del nucleo familiare per l'anno 2004 deve risultare congruente con un indicatore presuntivo della situazione economica basato sui consumi familiari per l'anno 2004, che viene specificato nell'allegato B del presente Avviso.

Più specificamente, ai fini dell'ammissibilità al programma, il valore della situazione economica stimato sulla base dell'indicatore dei consumi, di cui all'allegato B, non deve eccedere del 30% il

valore della situazione economica risultante dalla certificazione ISE del nucleo familiare per l'anno 2004, maggiorato di un importo forfetario pari a 400 euro moltiplicato per il relativo coefficiente di equivalenza di cui all'allegato A, secondo quanto specificato nella seguente formula:

$$Y_1 - Y_2 / Y_2 \leq 0,3$$

Dove:

$Y_1$ : valore della situazione economica calcolata in base all'indicatore dei consumi di cui all'allegato B

$Y_2$ : valore della situazione economica certificata sull'ISE ( $Y_0$ ) maggiorato di una somma forfetaria pari a 400 euro moltiplicata per i relativi coefficienti di equivalenza (S) di cui all'allegato A, secondo la seguente formula:  $Y_0 + (400 \times S)$

Al fine del calcolo dell'indicatore di congruenza fondato sui consumi, nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti elementi:

- cilindrata ed anno di prima immatricolazione degli autoveicoli e/o motocicli di proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare;

- importo dell'ICI dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale i componenti del nucleo familiare detengono nel 2004 diritti di proprietà o diritti reali di godimento;

- importo del valore ai fini ICI delle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale sulle quali i componenti il nucleo familiare detengono nel 2004 diritti di proprietà o diritti reali di godimento;

- importo annuale del canone di locazione pagato in qualità di conduttore di immobili locati nel 2004;

- rendita catastale delle unità immobiliari condotte nel 2004 dai componenti il nucleo familiare a titolo diverso da quello derivante da un diritto di proprietà o diritto reale di godimento o da un contratto di locazione;

- importo del fatturato per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 concernente le utenze del telefono fisso relativo a tutti gli immobili di proprietà o in locazione da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

---

#### **4. Modalità di presentazione delle domande.**

I cittadini in possesso dei requisiti previsti, che intendono partecipare al Programma di promozione della cittadinanza solidale, devono compilare per via elettronica la domanda servendosi dell'apposito formulario di domanda informatico disponibile sul portale regionale

[www.basilicatanet.it](http://www.basilicatanet.it) o rivolgendosi all'uopo ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), che forniranno il loro supporto gratuitamente.

Una volta compilato in versione definitiva, il formulario di domanda deve essere stampato in triplice copia.

Le tre copie, firmate dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, e corredate della documentazione richiesta (così come risultante dalla compilazione del formulario elettronico), devono essere consegnate a mano al Comune di attuale residenza (domicilio per i senza fissa dimora) entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione del presente Avviso da parte della Giunta regionale. All'uopo farà fede il timbro e data del Comune di residenza accettante.

Al momento della consegna, il Comune rilascerà al richiedente quale ricevuta una delle tre copie della domanda timbrata.

Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.

I servizi sociali dei Comuni, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possono provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Sulla veridicità delle dichiarazioni rese saranno svolte verifiche in sede di valutazione dell'ammissibilità delle domande da parte del Comune di residenza, anche attraverso l'accesso alle opportune banche dati (le anagrafi comunali, gli uffici dei tributi comunali, il PRA), nonché mediante controlli ed accertamenti in itinere da parte della Regione, che potrà avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e degli uffici fiscali, in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni mendaci, l'interessato incorrerà nell'immediata decadenza del beneficio e nell'obbligo di restituire le somme eventualmente percepite con la maggiorazione degli interessi legali, oltre che nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

---

## **5. Definizione della graduatoria degli aventi diritto.**

Ciascun Comune effettua il controllo di ammissibilità delle domande mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti. L'elenco delle domande ammissibili viene sottoposto all'esame dei Comitati Locali di Garanzia Sociale - istituiti dai Comuni e composti a titolo esemplificativo da rappresentanti dell'amministrazione comunale e delle organizzazioni sociali e produttive, dell'associazionismo e del volontariato - e successivamente approvato dagli organi municipali. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente Avviso, ciascun Comune invia l'elenco delle domande ritenute ammissibili alla Regione Basilicata.

La Regione Basilicata procede, nei 30 giorni successivi, alla definizione e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale di un'unica graduatoria regionale provvisoria degli aventi diritto

ordinata in base alla situazione economica certificata tramite ISE divisa i coefficienti di equivalenza di cui all'allegato A del presente bando. A parità di situazione economica equivalente, verrà data priorità a coloro che presentano un coefficiente di equivalenza più elevato.

La Regione Basilicata provvede a comunicare l'esito dell'istanza agli interessati per il tramite dei Comuni competenti.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso amministrativo da indirizzare alla Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale - Ufficio Promozione della Cittadinanza Solidale - viale della Regione Basilicata 9, 85100 Potenza - e per conoscenza al Comune di residenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione esamina i ricorsi e redige, entro i 45 giorni successivi dal termine ultimo per la presentazione dei medesimi, la graduatoria unica definitiva degli aventi diritto, curandone l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

I benefici sono attribuiti nell'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse.

Le risorse destinate dalla Regione Basilicata al finanziamento del presente Avviso ammontano a € 41.000.000,00 (quarantunomilioni di euro).

In caso di rinunce o revoche, è ammesso lo scorrimento della graduatoria.

---

## **6. I contratti di inserimento.**

In caso di accoglimento della domanda, il beneficiario ed il suo nucleo familiare hanno diritto ad accedere al Programma di promozione della cittadinanza solidale ed a sottoscrivere il contratto di inserimento con il Comune di residenza entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Nel contratto di inserimento sono definiti gli interventi di inclusione sociale, scolastica, formativa e lavorativa che i beneficiari concordano di seguire in base ai bisogni del proprio nucleo familiare ed a cui è strettamente correlato il sussidio monetario integrativo mensile.

Il contratto di inserimento ha durata di 24 mesi, a condizione che nel corso di tale periodo permangano i requisiti soggettivi per l'accesso al Programma di cui al paragrafo 2 del presente Avviso. Tuttavia, nell'ipotesi in cui durante il periodo di decorrenza del contratto di inserimento si verifichi un incremento del reddito familiare a seguito di un percorso lavorativo intrapreso dal soggetto richiedente il beneficio o da un componente del suo nucleo familiare, esso continuerà a percepire per i successivi sei mesi il sussidio monetario fino a quel momento erogato incrementato del 10% a titolo premiale.

Analoga premialità incentivante viene riconosciuta, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal momento di avvio dell'attività, a coloro che intraprendano una attività lavorativa autonoma.

Il sussidio monetario integrativo non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è equiparato ai fini fiscali alla pensione sociale.

Come previsto dall'*art. 4, comma 2, della L.R. n. 3/2005*, i trasferimenti monetari percepiti per compensare una situazione di disagio economico - quali gli assegni di assistenza economica erogati dai Servizi Sociali dei Comuni per far fronte a situazioni di povertà previste dalla *L.R. n. 25/1997*, il Reddito Minimo di Inserimento, l'Assegno sociale, la Pensione sociale, il Minimo Vitale, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ed altri sussidi monetari omologhi - concorrono alla determinazione del sussidio monetario integrativo.

La mancata disponibilità da parte del beneficiario o di altri componenti il nucleo familiare a seguire gli interventi di inclusione concordati nel contratto di inserimento comporta la revoca dei benefici previsti dal Programma di cittadinanza solidale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nella *L.R. 19 gennaio 2005, n. 3* pubblicata sul B.U.R. 20 gennaio 2005, n. 5 parte I ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

---

## *7. Trattamento dei dati personali.*

Ai fini di cui all'*art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, si informa che la Regione Basilicata si impegna, ed impegna, le Amministrazioni Comunali e i Comitati Locali di Garanzia, a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite nelle istanze per l'accesso ai benefici. Tutti i dati acquisiti saranno trattati, anche con procedure informatiche, solo per le finalità connesse e strumentali al presente Avviso.

---

Per un nucleo familiare composto da una sola persona, il reddito annuo complessivo del 2004 misurato tramite la certificazione ISE non deve essere superiore alla soglia reddituale pari a 3.961 euro annui.

In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone, la soglia di accesso che non deve essere superata è determinata moltiplicando alla soglia reddituale riferita al nucleo familiare con un solo componente (3.961 euro) i seguenti coefficienti di equivalenza:

Composizione del Nucleo familiare	Coefficiente di Equivalenza
1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04

4 componenti	2,46
5 componenti	2,85
6 componenti	3,20

- Per ogni componente eccedente le 6 unità, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,35.

Inoltre, sono previste determinate maggiorazioni applicate ai predetti coefficienti di equivalenza qualora nel nucleo familiare richiedente siano presenti le seguenti situazioni di disagio particolarmente acuto:

- Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'*art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* oppure con invalidità superiore al 66%, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,5;

- Nel caso di nucleo familiare composto da figli minori e da un solo genitore il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,2. Stesso incremento viene applicato nel caso di nuclei composti da un solo componente ultrasessantenne;

- Nel caso di nucleo familiare in cui almeno uno dei componenti sia impegnato in programmi di recupero terapeutico per problemi di tossicodipendenza o alcolismo, certificati ed incompatibili con l'attività lavorativa, oppure sia o sia stato sottoposto a misure detentive ed attualmente inoccupato, il valore del coefficiente di equivalenza è incrementato di 0,2.

Qualora nello stesso nucleo familiare ricorrano più di una delle situazioni di disagio su esplicitate, le maggiorazioni sono cumulate. Qualora le situazioni di disagio si riferiscono alla stessa persona, le maggiorazioni non sono cumulabili.

La formula per il calcolo dell'indicatore di congruenza del Reddito da lavoro dipendente è la seguente:

$$Y1 = U_{tel} + A + M + AB$$

Dove:

- Y1 = valore del reddito familiare annuo stimato;

- U<sub>tel</sub> = sommatoria dei valori del fatturato relativo al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 delle utenze del telefono fisso relativi a tutti gli immobili di proprietà o in locazione da parte di tutti i componenti il nucleo familiare;

- A = sommatoria del valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di autoveicoli da parte di tutti i componenti il nucleo familiare. A acquista un valore pari a:

\* 7000 euro per ogni auto di cilindrata superiore a 2000 cc ed immatricolata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

\* 5000 euro per ogni auto di cilindrata uguale o inferiore a 2000 cc e superiore a 1600 cc e immatricolata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

\* 2500 euro per ogni auto di cilindrata inferiore a 1601 cc e superiore a 1100 cc immatricolata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

\* 500 euro per ogni auto di cilindrata uguale o inferiore a 1100 cc, immatricolata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

\* 500 euro per ogni auto di cilindrata superiore a 2000 cc, immatricolata dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000;

- M = sommatoria del valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di motoveicoli da parte di tutti i componenti il nucleo familiare. M avrà un valore pari a:

\* 500 euro per ogni motociclo con cilindrata superiore a 350 cc immatricolato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000;

\* 500 euro per ogni motociclo con cilindrata di 125 cc immatricolato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2024;

\* 2000 euro per ogni motociclo con cilindrata superiore a 125 e fino a 350 cc compresa ed immatricolato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

\* 4000 euro per ogni motociclo con cilindrata superiore a 350 cc immatricolato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

- AB = sommatoria del valore dei consumi presunti in relazione alla situazione immobiliare:

\* Per coloro che sono proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, AB avrà valore uguale all'importo dell'ICI dovuta per l'anno 2004;

\* Per coloro che sono proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, AB sarà uguale al 10% del valore ai fini dell'ICI delle stesse;

\* Per coloro che conducono in locazione unità abitative con contratto di locazione regolarmente registrato si indica l'importo annuale corrisposto per il canone detraendo l'importo in franchigia di 3.000 euro; per i canoni annuali uguali o inferiori all'importo di 3.000 euro, AB avrà valore pari a zero;

\* Per coloro che conducono unità abitative a qualsiasi altro titolo diverso da quelli sopra citati, si indicherà la rendita catastale moltiplicata per 10 detraendo l'importo in franchigia di 2.5000 euro; per gli immobili con rendita catastale uguale o inferiore a 250 euro, AB avrà valore pari a zero.

Nel caso in cui la situazione economica familiare risultante dalla certificazione ISE sia composta da reddito da lavoro autonomo e di impresa, la formula di calcolo dell'indicatore di congruenza fondata sui consumi è la seguente:

$$Y_1 = 1,1 * (U_{tel} + A + M + AB)$$